

A.G.C. 16 - Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali e Culturali – Settore Urbanistica - **Decreto dirigenziale n. 48 del 16 aprile 2009 – Comune di ARZANO (NA) - Piano Regolatore Generale - Competenze Amministrazione Provinciale di Napoli - L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5 - Controllo di Conformità - AMMESSO AL VISTO DI CONFORMITA' CONDIZIONATO.**

VISTA la L.U. 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i DD.MM. 1.4.1968 n. 1404 e 2.4.1968 n. 1444;

VISTE le LL.RR. 29.5.1980 n. 54; 1.9.1981 n. 65; 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5; 7.1.1983 n. 9; 8.3.1985 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.2.1994 n. 8;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 6131 del 20.10.1995, 8758 del 29.12.1995 – pubblicate sul B.U.R.C. n. 11 del 22.2.1996 – e n. 558 del 24.2.1998 – pubblicata sul B.U.R.C. n. 17 del 30.3.1998;

VISTA la L. R. 27.4.1998 n. 7;

VISTE le LL.RR. 7.1.2000 n. 1 e 28.11.2000 n. 16;

VISTA la circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001;

VISTO il Testo Unico sull'Edilizia di cui al D.P.R. 6.6.2001 n. 380;

VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002 ad oggetto: "Aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della Regione Campania";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 248 del 24.1.2003 ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 5447 del 7.11.2002 recante "Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania" Circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica;

VISTA la L.R. 22.12.2004 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Dirigente dell'A.G.C. Governo del Territorio n. 578 del 25.7.2007;

PREMESSO:

- CHE il Comune di ARZANO (NA), a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 è stato dichiarato gravemente danneggiato e classificato sismico con $S = 6$ e che detta classificazione è stata aggiornata a $S = 9$, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002;
- CHE il Comune in oggetto rientra nell'ambito dell'Autorità di Bacino Regionale "Nord Occidentale", giusta Legge Regionale 7.2.1994 n. 8;
- CHE con deliberazioni consiliari n. 9 dell'1.3.2004 e n. 11 del 28.4.2004, il Comune di cui trattasi ha adottato il Piano Regolatore Generale;
- CHE lo strumento urbanistico generale in argomento è stato depositato e pubblicato e che a seguito di tali adempimenti sono state presentate n. 76 osservazioni, alle quali, il Comune in oggetto ha controdedotto, con deliberazione consiliare n. 8 del 26.1.2006;
- CHE sul P.R.G. di cui trattasi sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 - favorevole (con osservazioni) rilasciato dall'A.S.L. NA/3 con nota n. 5647/R del 14.6.2004;

- favorevole (con prescrizioni e raccomandazioni) reso dal Commissario Straordinario del Consorzio ASI di Napoli, rilasciato con decreto n. 13 del 23.1.2007;
 - favorevole (con prescrizioni) reso in data 21.12.2006 al n. 1319 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale "Nord Occidentale";
 - favorevole (con prescrizioni) n. 1 del 27.2.2008, reso dalla Sezione Provinciale del C.T.R. di Napoli;
 - CHE l'Amministrazione Provinciale di Napoli, con deliberazione consiliare n. 47 del 16.9.2008, ha approvato (con prescrizioni) il Piano Regolatore Generale del Comune di Arzano (Na);
 - CHE successivamente, il P.R.G. in argomento è stato trasmesso alla Regione Campania per il controllo di conformità di cui alla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5;
 - CHE dalla Relazione Istruttoria n. 47538 del 6.4.2009, del Servizio Piani Comunali del Settore Urbanistica, tra l'altro, si evince che:
 - l'Amministrazione Provinciale di Napoli con delibere di giunta nn. 1091 del 17.12.2007 e 747 del 8.10.2008 ha depositato il Piano Provinciale di Coordinamento, che a seguito di tale deposito, sono scattate le norme di salvaguardia previste dalla L.R. 16/2004 articolo 10 che così recita "1. Tra l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, o delle relative varianti, e la data della rispettiva entrata in vigore sono sospese:
- a) l'abilitazione alla realizzazione di interventi edilizi in contrasto con la disciplina contenuta nei piani o nelle varianti in corso di approvazione;
- b) l'approvazione di strumenti di pianificazione subordinati che risultano non compatibili con i piani o le varianti adottati.
2. Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere protratte per oltre cinque anni decorrenti dalla data di adozione dei piani o per oltre tre anni alla data di adozione delle varianti" e dall'articolo 81 del P.T.C.P. che così recita
- "Salvaguardia
1. A decorrere dalla data di adozione del presente Piano e fino alla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico comunale adeguato, di cui al comma 1 del precedente articolo 80, i comuni sospendono ogni determinazione in merito alla autorizzazione di interventi edilizi in contrasto con la disciplina contenuta nel presente piano.
2. Sono altresì sospese le determinazioni in merito all'approvazione di strumenti subordinati di pianificazione urbanistica che siano in contrasto con le disposizioni del presente piano, così come adottate.
3. Sono fatti salvi i progetti previsti nei programmi statali, regionali, provinciali, comunali o di altri enti pubblici, approvati prima della data di adozione del presente Piano, le autorizzazioni e i permessi rilasciati alla predetta data a condizione che i relativi interventi siano conclusi entro tre anni dal rilascio, nonché le convenzioni urbanistiche approvate e sottoscritte.
4. E' consentita, altresì, previo parere vincolante della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Etnoantropologico, la realizzazione delle opere e/o programmi previste dalle "Norme di attuazione" dei Piani Territoriali Paesistici, di cui all'art.1/bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 - redatti e approvati, in surrogà, dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - vigenti alla data di adozione del presente Piano, a condizione che per le stesse sia approvato, nel termine massimo di cinque anni dalla data di approvazione del PTCP, la pianificazione urbanistica attuativa, ovvero il progetto esecutivo.
5. Alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano i termini di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale 22 Dicembre 2004, n. 16";
- Dagli atti trasmessi non risulta verificata, da parte dell'amministrazione Provinciale di Napoli, la compatibilità tra il P.T.C.P. ed il P.R.G. in oggetto;
- il Piano Regolatore Generale di cui trattasi possa essere ammesso al visto di conformità con le condizioni ivi riportate e che sono trascritte nel dispositivo del presente provvedimento;
- ai sensi del decreto del Dirigente dell'A.G.C. Governo del Territorio n. 578 del 25.7.2007;

DECRETA

- Nell'ambito delle competenze assegnate alla Regione Campania dalla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II

Par. 5, il Piano Regolatore Generale del Comune di ARZANO (NA), adottato con deliberazioni consiliari n. 9 dell'1.3.2004 e n. 11 del 28.4.2004, ed approvato con prescrizioni dall'Amministrazione Provinciale di Napoli con deliberazione consiliare n. 47 del 16.9.2008, E' AMMESSO AL VISTO DI CONFORMITA' a condizione che l'Ente delegato, sentito il Comune ai sensi della circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001, introduca gli adeguamenti qui di seguito riportati:

- o sia verificata, da parte dell'amministrazione Provinciale di Napoli, la compatibilità tra il P.T.C.P. ed il P.R.G. in oggetto;
 - o è necessario riportare sugli atti l'esatto perimetro della zona ASI, comprensivo della fascia di rispetto;
 - o le zone D3.p "zone omogenee commerciali di progetto" che sono state stralciate dall'Amministrazione Provinciale, devono essere riclassificate, non potendo allo stato approvare un P.R.G. che non normi l'intero territorio comunale;
 - o con la nuova classificazione bisogna provvedere al "riequilibrio degli standards mancanti";
 - o l'area D4p, deve essere ricondotta a zona destinata a Parco Nord di Napoli, così come riportato dal P.T.C.P., e deve contenere la normativa di attuazione dello stesso.
- Le Amministrazioni interessate sono tenute alla stretta osservanza di quanto disposto dalla circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001.
- Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ovvero dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Ing. Bartolomeo Sciannimanica